



Al Presidente del Consiglio regionale
 Roberto Paccher

S E D E

Bolzano, 31 dicembre 2025

Interrogazione n. 192 /XVII

Impugnazione delle leggi statali e salvaguardia delle prerogative statutarie: procedure, prassi e informazione consiliare

l'articolo 98, comma 1, dello [Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol](#), nella formulazione attualmente vigente, prevede che le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possano essere impugnati dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia autonoma, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione dello Statuto di autonomia o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina;

il [disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa A.C. 2473](#) propone di modificare l'articolo 98, comma 1, dello Statuto, attribuendo la deliberazione sull'impugnazione delle leggi statali alla rispettiva Giunta, superando quindi il coinvolgimento diretto del Consiglio, secondo la seguente formulazione: *“Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina”*,

per le Regioni a statuto ordinario, la disciplina vigente – contenuta nella [legge 11 marzo 1953, n. 87](#), recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale – prevede che la questione di legittimità costituzionale sia promossa dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa (art. 32, terzo comma);

gli altri Statuti speciali non disciplinano espressamente la procedura di impugnazione delle leggi statali, con l'eccezione dello [Statuto siciliano](#), che riconosce un ruolo anche all'Assemblea regionale;

lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol prevede tuttavia, all'articolo 54, comma 1, n. 7, che in caso di urgenza la Giunta provinciale possa adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, con obbligo di sottoporli a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio stesso;

tra tali provvedimenti urgenti rientrano anche le deliberazioni relative alla promozione di ricorsi per conflitto di attribuzione o per impugnazione di leggi statali;

la Corte costituzionale, con [sentenza n. 142 del 2012](#), pronunciandosi su un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento, ha chiarito che, al fine di garantire economia, celerità e certezza del giudizio costituzionale, la volontà del Consiglio provinciale di promuovere il ricorso deve risultare agli atti del processo entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso, evidenziando così la rilevanza procedurale del coinvolgimento dell'organo consiliare;

l'attività di impugnazione delle leggi statali costituisce uno degli strumenti principali di tutela delle prerogative dell'autonomia regionale e provinciale e presuppone un costante monitoraggio della produzione legislativa statale, nonché adeguate forme di documentazione, trasparenza e accessibilità delle informazioni.

Tutto ciò premesso,

si interroga la Giunta regionale per sapere:

1. quali siano le modalità e gli strumenti di monitoraggio della produzione legislativa statale adottati dalla Regione, anche in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare tempestivamente disposizioni potenzialmente lesive delle prerogative statutarie e promuovere il sindacato costituzionale in via principale;
2. se sia in grado di predisporre e trasmettere al Consiglio regionale una relazione schematica sulle impugnazioni di leggi e atti aventi valore di legge dello Stato promosse dalla Regione e dalle Province autonome nel corso delle ultime quattro legislature, indicando per ciascun ricorso:
 - la norma statale impugnata e l'oggetto del conflitto;
 - le motivazioni poste a fondamento della decisione di promuovere il ricorso;
 - l'eventuale fase di concertazione o interlocuzione preventiva con il Governo;
 - l'esito del giudizio costituzionale;
3. in quali casi, nel periodo considerato, sia stata applicata la procedura ordinaria prevista dall'articolo 98 dello Statuto e in quali, invece, sia stata utilizzata la procedura d'urgenza di cui all'articolo 54 dello Statuto, specificando le ragioni che hanno giustificato il ricorso alla procedura urgente;
4. quali siano le procedure attualmente in uso per la catalogazione, l'archiviazione e la conservazione dei dossier relativi alle impugnazioni delle leggi statali promosse dalla Regione e dalle Province autonome;
5. come siano disciplinate le forme di accesso a tali dossier da parte degli uffici regionali e dei consiglieri regionali, anche con riferimento ai profili di trasparenza amministrativa e di supporto all'attività politico-istituzionale del Consiglio;
6. se, una volta approvata ed entrata in vigore la riformulazione dell'articolo 98 dello Statuto di autonomia, la Giunta regionale ritenga opportuno prevedere forme strutturate di informazione preventiva e/o successiva e di coinvolgimento del Consiglio regionale sulle decisioni di impugnazione delle leggi statali, al fine di garantire un adeguato controllo politico e istituzionale su uno strumento centrale di tutela dell'autonomia.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

I consiglieri regionali
Paul Köllensperger
Alex Ploner
Franz Ploner